

Il coordinatore per la sicurezza non risponde di infortuni contingenti

Gli eventi lesivi che non si ricolleghino alla generale organizzazione del cantiere fuoriescono dall'ambito della sua responsabilità

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. 20068 depositata ieri, la Cassazione ha operato un'ampia disamina dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, operano nei **cantieri**, con particolare attenzione al "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" o, più correttamente, "**coordinatore** in materia di **sicurezza** e di salute durante la realizzazione dell'opera", anche conosciuto con l'acronimo CSE.

In realtà, la Suprema Corte, a fronte di un infortunio sul lavoro verificatosi nel **2007**, ha fondato il proprio argomentare sulla normativa vigente al tempo (DLgs. 494/1996), poi abrogata dal c.d. Testo Unico della Sicurezza (DLgs. 81/2008). Tuttavia, la figura del coordinatore in esecuzione non ha subito, nella successione normativa, particolari modifiche, così che la trattazione di legittimità conserva interesse e **attualità**.

Nel caso di specie, la responsabilità dell'infortunio occorso al lavoratore era stata ascritta, dai giudici di merito, oltre che al **datore** di lavoro, *in primis* titolare degli obblighi di sicurezza, anche al **capocantiere** preposto alla sicurezza per conto dello stesso datore di lavoro, e al **CSE**, titolare di una specifica posizione di garanzia (art. 40 cpv c.p.) riconosciutagli dal committente, con i conseguenti obblighi antinfortunistici, qui violati, in ipotesi di accusa, per il non corretto coordinamento delle diverse imprese operanti nel cantiere.

Secondo la definizione contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. f) del DLgs. 81/2008 (in linea con quella di cui al previgente art. 2 lett. f) del DLgs. 494/1996), il coordinatore in fase esecutiva è il "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'**esecuzione** dei **compiti** di cui all'art. 92", norma quest'ultima che (anche qui in linea con l'abrogato art. 5 DLgs. 494/1996) fissa gli obblighi di tale figura professionale.

Connotato da una **responsabilità organizzativa** che gli deriva dall'essere, sin dall'inizio, l'unico soggetto ad avere presente l'intero ambito dell'opera in lavorazione, il CSE dovrà vigilare a che quanto portato dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto in fase progettuale e poi, eventualmente, aggiornato, venga ri-

gorosamente rispettato dalle imprese operanti.

Egli inoltre, nella continua evoluzione del cantiere, dovrà essere interessato da un continuo **flusso** di informazioni, tra cui particolare rilievo hanno i Piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese, da coordinarsi con il citato PSC.

La decisione in commento si segnala perché prosegue nell'opera di **delimitazione** degli obblighi rispettivamente gravanti tra tutti i soggetti coinvolti nella conduzione del cantiere (*cf.* Cass. n. [14012/2015](#)).

Per la sentenza in esame, il CSE è diretta promanazione del committente e, di conseguenza, si colloca in posizione di garanzia, ma non così pregnante e diretta come quella del datore di lavoro-appaltatore. Si tratta, infatti, di una funzione c.d. di "**alta vigilanza**" – la cui individuazione si ritrova anche in altre pronunce di legittimità (si veda ad es. n. [22032/2015](#)) – ben **distinta** da quella **operativa**, gravante, invece, sul datore di lavoro (nonché sul dirigente e preposto).

Per il CSE funzione di "alta vigilanza" ben distinta da quella operativa

Di conseguenza, la funzione non richiede un'attività di controllo diretto e continuo del cantiere, bensì di **correlazione** con le imprese esecutrici e di vigilanza a che queste attuino puntualmente le prescrizioni di sicurezza contenute nel PSC, nel documento di valutazione di rischi anche interferenziali, e nei POS.

Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che gli eventi lesivi che non si ricolleghino alla generale organizzazione del cantiere, ma siano di natura **contingente**, scaturiti in via estemporanea dallo sviluppo delle opere in corso, come avvenuto per l'infortunio oggetto di causa, fuoriescono dall'ambito di responsabilità del CSE e gravano in via **esclusiva** sul **datore** di lavoro e sui suoi collaboratori.

Di qui, l'annullamento della pronuncia di responsabilità oggetto del ricorso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.